DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 2000

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(2000/266/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre ulteriori esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche.

(2) Le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare un'aliquota differenziata di accisa sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade, nel quadro di un programma di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NO_x) in ambiente urbano che prevede la riduzione dell'uso di gasolio.

(3) Gli altri Stati membri sono stati informati della notifica.

(4) La Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di tale aliquota differenziata sul GPL utilizzato come carburante per tali veicoli non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno.

(5) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente.

(6) Il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto di essere autorizzato ad applicare un'aliquota differenziata di accisa di 125,56 NLG/1 000 kg sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade, a decorrere dal 1º maggio 2000. Il Consiglio riesaminerà la situazione sulla base di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presnete decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi dalla direttiva 92/82/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali [2], in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 7 di detta direttiva, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad applicare, a decorrere dal 1º maggio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, un'aliquota differenziata di accisa sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade.

[1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).
[2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46).

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2000.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. SÓCRATES